

Roma, 14 luglio 2008

Alle Organizzazioni Sindacali

CONFSAL/UNSA

RdB

Prot. 2008/109831

***OGGETTO: Disposizioni in merito all'applicazione dell'art. 71, comma 4,
decreto-legge n. 112/2008***

Si fa riferimento alle note dell'8 luglio inviate dalle OOSS in indirizzo, che formulano alcune osservazioni in merito alle indicazioni fornite da quest'Agenzia riguardo al disposto dell'art. 71, comma 4, del decreto-legge n.112/2008.

Trattandosi di disposizioni contenute in un decreto-legge, e quindi immediatamente vigenti, l'intento dell'Agenzia è stato quello di assicurare al proprio interno, con la direttiva cui si riferiscono codeste OOSS, un'applicazione uniforme della nuova normativa, tale da evitare, per intuibili esigenze cautelative, l'adozione di provvedimenti suscettibili in prosieguo di penalizzare le persone interessate.

La modifica legislativa riguarda in particolare le assenze per permessi retribuiti e fissa due punti inderogabili: a) i permessi in questione possono essere fruiti solo in ore e non più anche in giorni; b) il tetto massimo delle assenze fruibili è quello normativamente già previsto (18 ore all'anno, ex art. 46, comma 2, CCNL e 3 giorni al mese, ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, la cui quantificazione in un massimo di 18 ore di permessi è stata fissata dallo stesso art. 46 del CCNL al comma 6).

Prudenzialmente, la direttiva intende porre al riparo gli interessati da possibili procedimenti di recupero conseguenti al cumulo fra permessi già fruiti nel corso dell'anno in giorni e permessi fruibili solo in ore per effetto della nuova normativa. Laddove, ad esempio, un impiegato avesse già fruito di due giorni di permesso retribuito per un ammontare complessivo di 18 ore (la cosa è possibile per via del profilo orario eventualmente scelto dall'interessato), l'ulteriore concessione di ore di permesso retribuito potrebbe rendere inevitabile un successivo recupero, nell'assunto dell'immediata operatività del decreto-legge anche con riguardo alle norme di cui trattasi (assunto fondato sulle caratteristiche intrinseche di necessità e urgenza proprie della fonte normativa).

In questo modo, nel caso in cui il decreto-legge subisse, in corso di conversione, modifiche sui due punti in questione, tali da lasciare nuovamente adito all'alternativa fra giorni e ore nella fruizione dei permessi in questione, sarà sempre possibile rivedere la decisione adottata senza pregiudizio per gli interessati. Nel frattempo, è stato comunque escluso che le ore eventualmente già fruito in eccesso rispetto alla nuova previsione possano essere soggette a recupero.

IL DIRETTORE CENTRALE

f.to Girolamo Pastorello¹

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo. n. 39/1993.